

Brescia, lì 10.06.2015

SPETT.LE CLIENTE

## **EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS: DEDUZIONE O DETRAZIONE?**

Per le **erogazioni liberali** effettuate a favore delle **Onlus** il contribuente, persona fisica non in regime d'impresa, ha la possibilità di beneficiare:

- della **detrazione d'imposta del 26%** prevista dall'art. 15 comma 1.1 del Tuir, entro il limite, per l'anno 2014 di **euro 2.065**;
- della **deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10%** per un importo complessivo massimo di **euro 70.000 annui**.

In particolare beneficiano della detrazione del **26%** su **un importo massimo di euro 2.065** (euro 30.000 dal 2015) annui le **erogazioni liberali in denaro** effettuate nell'anno**2014** in favore:

- delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito**; non sono detraibili le erogazioni liberali in natura e quelle effettuate in contanti.

L'art. 14 del D.L. n. 35/2005 disciplina invece la **deducibilità delle erogazioni liberali denaro o in natura** erogate da persone fisiche effettuate nei confronti di:

- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 460/1997);
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della L. 383/2000;
- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 42/2004);
- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.

L'importo è **deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo** dichiarato, comprensivo del reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca e comunque **nella misura massima di 70.000 euro**.

Inoltre l'art. 10, comma 1, lett. g) del Tuir prevede poi la **deducibilità**, nella misura massima del **2% del reddito complessivo** dichiarato (che deve comprendere anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca) per l'**erogazione di contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG)** riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Tenendo presente che, per effetto della nuova disciplina recata dalla legge n. 125/2014 le ONG riconosciute "idonee" alla data del **29 agosto 2014** (data di entrata in vigore della legge citata), mantengono la qualifica di Onlus, i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a tali organizzazioni possono beneficiare, in **alternativa** alla deduzione nel limite del 2% del reddito complessivo, alla detrazione d'imposta (26%) o alla deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo e fino ad un massimo di euro 70.000.

Per quanto concerne le modalità di versamento le erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Per quanto riguarda le **erogazioni in natura** la C.M. n. 39/E/2005 ha precisato che ai fini della verifica del limite massimo dell'erogazione si dovrà prendere in considerazione il **valore normale del bene**, come definito dall'art. 9, comma 3, del Tuir come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o simili in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi; si potrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.

In relazione alla particolare natura di determinati beni, quali ad esempio opere d'arte o gioielli, il soggetto che effettua l'erogazione potrà ricorrere **alla stima di un perito**; in ogni caso **ai fini di documentare l'erogazione** sarà necessario acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, anche **una ricevuta da parte del donatario** che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

In merito alla **documentazione** necessaria per poter beneficiare della deduzione o della detrazione la **C.M. 11/E/2014** ha poi precisato che il rilascio, da parte della Onlus, **della documentazione attestante la spettanza o meno della detrazione è necessaria anche ai fini della fruizione della deduzione**; qualora nel corso del medesimo periodo d'imposta siano state effettuate **più erogazioni** da parte del contribuente, la Onlus **può rilasciare un'unica attestazione contenente il riepilogo annuale delle stesse**. È necessario poi che l'erogazione

sia riportata nelle scritture contabili della Onlus.

Infine la recente **C.M. n. 17/E/2015** ha fornito un'importante chiarimento in merito all'**alternatività** delle agevolazioni in esame: qualora il contribuente intenda **avvalersi della deduzione** di cui all'art. 14 del D.L. n. 35/2005, il medesimo contribuente non potrà fruire, **sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte**, effettuate anche a diversi beneficiari, **né della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g), del Tuir, né della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1.1., dello stesso Tuir.**

Se invece il contribuente,

- che **non intende avvalersi della deduzione** prevista dall'art. 14 del D.L. n. 35/2005,
- **ha effettuato distinte erogazioni liberali**, anche a favore del medesimo beneficiario,

potrà **scegliere di fruire della deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. g), del Tuir** o della **detrazione prevista dall'art. 15, comma 1.1., del Tuir**, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.

**Studio Dott. Begni & Associati**

*articolo tratto dalla Rivista Euroconference del 29/05/2015*